

REGOLAMENTO (CEE) N. 1853/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1979

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1102/79 della Commissione, del 5 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle prugne⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo I il prezzo di riferimento a 42,50 ECU per 100 kg netti per il mese di agosto 1979;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le prugne jugoslave del gruppo I il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per le prugne;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva;
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁶⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di prugne (sottovoce 08.07 D della tariffa doganale comune) di varietà diverse dalle varietà seguenti: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce di Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mirabelle, Bosnische, originarie della Jugoslavia, è riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 9,39 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.
⁽³⁾ GU n. L 138 del 6. 6. 1979, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente